



In nome del popolo italiano

Il Tribunale,

nella persona del dott. Pietro Silvestri, all'udienza del 28 settembre 2010, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale n. 23/09 R.G.T. - 753/05 R.G.N.R., nei confronti di Ferrulli Sante + 14,

letti gli artt. 533- 535 c.p.p. dichiara:

Ferrulli Sante e Locapo Giuseppe colpevoli del delitto loro contestato al capo E) della imputazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, li condanna alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno;

Cirrotola Nicola, Patella Rosa e Ninivaggi Michele colpevoli del delitto loro ascritto al capo H) della imputazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche ai soli Patella e Ninivaggi, condanna Cirrotola Nicola alla pena di mesi nove di reclusione e Patella Rosa e Ninivaggi Michele a quella di mesi sei di reclusione ciascuno;

Condanna Ferrulli Sante e Locapo Giuseppe al pagamento in solido delle spese del procedimento limitatamente al delitto di cui al capo E) e Cirrotola Nicola, Patella Rosa e Ninivaggi Michele al pagamento in solido delle spese del procedimento per il delitto loro contestato al capo H);

Pena sospesa per Ferrulli Sante, Locapo Giuseppe, Patella Rosa e Ninivaggi Michele alle condizioni di legge;

Condanna i predetti imputati a risarcire in favore della costituita parte civile, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Ente di diritto Pubblico, i danni cagionati con i delitti contestati ai capi E) ed H), rimette le parti davanti al giudice civile per la liquidazione di tali danni e condanna gli imputati a pagare le spese processuali in favore della parte civile che liquida in tremila euro oltre al 12,5% a titolo di rimborso forfettario sulle spese generali di studio, all'IVA e alla CAP come per legge;

Rigetta la richiesta di provvisoria avanzata dalla parte civile;

Visto l'art. 537 c.p.p. dichiara la falsità dei documenti indicati nei capi di imputazione E) ed H);

Letto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Ferrulli Sante, Loiudice Colonna Maria, Locapo Giuseppe, Casanova Francesco, Moramarco Giacchino, Cirrotola Nicola, Patella Rosa, Colonna Nicola, Galetta Leonardo, Ninivaggi Michele, Ferrulli Vitantonio, Loizzo Domenico Mario, Pinto Nicola e Maiullari Angelo dai reati loro rispettivamente contestati ai capi A), B), C), D), F), G), I), J), K), L), M), N), O), P) perché estinti per intervenuta prescrizione;

Letto l'art. 530 c.p.p., assolve Colonna Nicola e Galetta Leonardo dal delitto loro ascritto al capo E) della rubrica, nonché De Nora Giuseppe da tutti i reati a lui contestati per non aver commesso il fatto.

Letto l'art. 323 c.p.p. dispone la restituzione di quanto in giudiziale sequestro all'avente diritto.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Altamura, 28 settembre 2010.

Il Giudice
dott. Pietro Silvestri
Pietro Silvestri